

CAPITOLATO SPECIALE
ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI DA FURTO

Contraente: COMUNE DI BIBBIENA

**Durata contrattuale: dalle ore 24 del 30 Giugno 2010
alle ore 24 del 30 Giugno 2012**

DEFINIZIONI

Assicurazione:	Il contratto di assicurazione
Polizza:	Il documento che prova l'assicurazione
Contraente:	Il soggetto che stipula l'Assicurazione
Assicurato:	La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla assicurazione.
Società:	L'impresa assicuratrice e le eventuali coassicuratrici
Broker:	La Donati Broker Sas, quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società e dalle eventuali coassicuratrici
Premio:	La somma dovuta dal Contraente alla Società
Rischio:	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità del danno che può derivarne.
Sinistro:	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Indennizzo:	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Franchigia:	La parte di danno che resta a carico dell'assicurato.
Scoperto:	La parte percentuale di danno che resta a carico dell'Assicurato
Cose assicurate:	Tutti i beni oggetto di copertura assicurativa detti anche enti assicurati
Danni diretti:	I danni materiali che i beni assicurati subiscono direttamente per effetto di un evento per il quale è prestata l'assicurazione.
Contenuto:	Attrezzi, macchine, mobilio, arredi, quadri, apparecchiature elettriche ed elettroniche, materiali di consumo ecc.
Valori:	Monete, biglietti di banca, titoli di credito, valori bollati

Per accettazione

SEZ. 1 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art.1 – Dichiarazioni relative alla circostanza del rischio

L'omissione da parte del contraente e dell'assicurato di qualsiasi circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipula della assicurazione o durante il corso della stessa, non comportano decadenze del diritto al risarcimento dei danni né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano state fatte senza dolo, fermo restando il diritto dell'assicuratore al premio per l'eventuale maggiore rischio corso,

L'Assicuratore non potrà altresì esercitare il proprio diritto di recesso, in deroga al disposto degli artt. 1892, 1893 e 1898 del c.c.

Art.2 – Assicurazione presso diversi assicuratori

Il Contraente o l'Assicurato devono comunicare per iscritto alla Società l'esistenza o la successiva stipula di altre assicurazioni per lo stesso rischio e garanzie. In caso di sinistro il contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 c.c.

Art. 3 – Decorrenza della assicurazione e pagamento del premio

Il presente contratto ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se la 1^a rata di premio è stata pagata. In caso contrario la garanzia decorre dalle ore 24 del giorno in cui il Contraente ha corrisposto il premio dovuto. Se il Contraente non paga il premio relativo alle rate successive, nel caso di rinnovo del contratto, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello della scadenza. La garanzia sarà riattivata dalle ore 24 del giorno dell'avvenuto pagamento. Resta inteso comunque che la Società non risponderà dei sinistri avvenuti durante il periodo di sospensione della garanzia.

I premi dovranno essere pagati alla Agenzia che ha in carico la polizza tramite il Broker incaricato dal Contraente: _____.

Art. 4 – Durata della assicurazione

Il presente contratto ha effetto dalle ore 24 del 30 Giugno 2010 alle ore 24 del 30 Giugno 2012 e cesserà automaticamente senza obbligo di disdetta da ambo le parti, le quali potranno comunque recedere annualmente dal contratto stesso.

Il premio alla firma viene corrisposto per il periodo 30 Giugno 2010 – 30 Giugno 2011. Successivamente il premio sarà corrisposto in rate annuali alle scadenze del 30/06 di ogni anno.

Art. 5 – Proroga della assicurazione.

Alla scadenza del 30 Giugno 2010 il contratto si intende cessato come stabilito al precedente art. 4)

Ove ne ricorrano le condizioni previste dalla Legge il Contraente potrà richiedere alla Società, entro 90 giorni dalla scadenza del contratto il rinnovo dello stesso di anno in anno o per una durata massima pari a quella originaria, alle medesime condizioni normative e tariffarie. La Società dovrà dare comunicazione scritta al contraente delle proprie decisioni entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

Qualora la Società non conceda il rinnovo di cui al comma precedente, la Società stessa si obbliga, su richiesta del Contraente, a prorogare la presente assicurazione fino all'espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione, per un massimo di 120 giorni.

Per accettazione

Art. 6 – Modifiche della assicurazione.

Le eventuali modifiche della assicurazione devono essere provate per iscritto

Art.7 – Aggravamento del rischio

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni elemento che potrebbe essere causa di aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti del rischio non noti possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento nonché la stessa cessazione della assicurazione. La Società ha il diritto peraltro di recedere dal contratto nel caso in cui l'aggravamento del rischio comporta un aumento del premio dovuto dal Contraente e da questi non accettato.

Art. 8 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta alla riduzione del premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 c.c. Resta ferma comunque la facoltà dell'Assicuratore di recedere dal contratto.

Art. 9 Denuncia del sinistro e recesso

La denuncia del sinistro deve essere fatta alla Società entro 5 giorni dalla data di accadimento o dal momento in cui il Contraente ne è venuto a conoscenza.

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno del pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le parti possono recedere dalla assicurazione con preavviso di 60 giorni. Nel caso di recesso comunicato dalla Società, questa entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, rimborsa all'Assicurato la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 10 – Coassicurazione e delega.

Qualora l'assicurazione sia ripartita tra più Compagnie, ognuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione alla rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

Poiché la gestione della presente polizza è stata affidata dal Contraente alla _____, le Compagnie coassicuratrici convengono di affidarne la delega alla Società designata alla emissione del contratto; di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione, saranno svolti per conto del Contraente dalla _____ la quale tratterà con l'Impresa delegataria informandone tutte le Società coassicuratrici.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato dal Broker indicato al successivo art. 11) nei confronti di ciascuna Società.

Art. 11 – Clausola Broker

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della polizza alla società di brokeraggio assicurativo _____ con sede in _____ via _____ n. ____.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, le comunicazioni a cui le parti sono tenute potranno essere fatte tramite il Broker ed in tal caso si intenderanno come fatte dalle parti stesse.

La Società assicuratrice riconosce inoltre che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker sopra designato e che tale pagamento è liberatorio per il Contraente.

Farà fede, ai fini della copertura assicurativa, la data della comunicazione scritta, anche via fax, del Broker alla Società assicuratrice

Art. 12 – Rinuncia alla rivalsa.

A parziale deroga dell'art.1916 c.c. la Società rinuncia, salvo il caso di dolo, alla azione di rivalsa nei confronti di: dipendenti, persone di cui il contraente e/o l'assicurato si avvale a qualunque titolo, utenti, fornitori nonché nei confronti di gruppi, associazioni, patronati ed Enti in genere senza scopo di lucro, che possano collaborare con il Contraente per le sue attività od utilizzare i suoi locali, attrezzature ed altri beni garantiti dalla presente polizza. La Società rinuncia altresì, salvo il caso di dolo, all'azione di surroga nei confronti di proprietari e sublocatari dei beni di cui alle varie partite, tenuti in locazione.

Art. 13 – Dolo e colpa grave.

La Società risponde per i danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata l'assicurazione anche se determinati da dolo o colpa grave delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, escluso il legale rappresentante dell'Ente. La Società risponde dei danni derivanti da eventi per i quali è prestata la garanzia anche se causati da colpa grave del Legale Rappresentante dell'Ente.

Art. 14– Oneri fiscali

Tutti gli oneri fiscali relativi al presente contratto, sono a carico del Contraente.

Art. 15 - Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero nel luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

Art. 16 – Clausola di rinvio

Per quanto non espressamente derogato dalle Condizioni Generali e Particolari qui riportate, sin intendono operanti le norme a stampa del Modello di polizza.

Art. 17 – Interpretazione del contratto

In caso di dubbio, le clausole contenute nel presente capitolato nonché le norme in esso richiamate e/o comunque applicabili, saranno interpretate sempre in senso più favorevole al Contraente/Assicurato.

Sez. 2 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE FURTO

Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga, fino alla concorrenza delle somme indicate al successivo art. 3), e nei limiti ed alle condizioni che seguono, a risarcire i danni materiali e diretti subiti dalla cose assicurate così come descritto al successivo art. 2)

Art. 2 – Forma della assicurazione.

La presente assicurazione contro i danni da furto e/o rapina, si intende prestata a 1° rischio assoluto. All'assicurato spetta pertanto, in caso di sinistro, il risarcimento del danno fino alla concorrenza delle somme assicurate per ciascuna partita, senza l'applicazione della regola proporzionale.

Art. 3 – Attività a caratteristiche del rischio.

Premesso che l'Assicurato/Contraente è il Comune di Bibbiena, si precisa e si prende atto che l'attività istituzionale viene svolta sia nella sede Comunale sita in Bibbiena via Berti n. 25, che in altre sedi staccate poste anche in altri centri abitati facenti parte del territorio comunale qui non specificati ma risultanti da atti ufficiali della Amministrazione.

Art. 4 – Somme da assicurare.

La Società assicura nella forma a 1° Rischio Assoluto, e nei limiti delle somme indicate nella scheda "somme da assicurare"

- a) beni mobili;
- b) denaro, titoli e valori in genere
 - b1) riposti e chiusi in cassaforte, armadi corazzati
 - b2) comunque riposti esclusivamente durante le ore di chiusura degli uffici;
 - b3) trasportati, con qualunque mezzo, da dipendenti o persone incaricate, mentre svolgono il servizio di portavalori.

Sono compresi i danni diretti e materiali conseguenti anche ad uno solo dei reati di seguito elencati, compresi i danni subiti dalle cose assicurate durante la esecuzione del reato o del tentativo di commetterlo:

- furto come definito all'art. 624 del C.P.
- furto con strappo (scippo)
- furto con destrezza;
- rapina come definita dall'art. 628 del C.P. anche se iniziata all'esterno dei locali ove sono contenute le cose assicurate;
- estorsione, come definita dall'art. 629 del C.P. anche qualora la violenza o la minaccia siano dirette ad una qualsiasi persona presente al momento del fatto.

Sono inoltre compresi:

- i guasti cagionati ai locali, ai fissi e infissi e ai sistemi di custodia, nella esecuzione o nel tentativo di commettere il reato
- per la ricostruzione di documenti, registri disegni e materiale meccanografico asportati o danneggiati a seguito di un evento risarcibile a' termini di polizza, fino alla concorrenza del 10% dell'importo assicurato per la voce "beni mobili"

per accettazione

Art. 5 – Mezzi di chiusura dei locali

Relativamente al Furto la garanzia è prestata alla condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate in uno dei seguenti modi:

- a) violandone le difese esterne mediante:
 - effrazione, scasso;
 - uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldello o di arnesi simili;
- b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.

Alle condizioni tutte sopra precisate, la garanzia è prestata **senza applicazione di alcun scoperto o franchigia**

Qualora le aperture verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate non siano protette da porte e finestre in legno pieno o da vetri antisfondamento, la Società rimborserà il danno con uno scoperto a carico dell'Assicurato pari al 10% dell'importo liquidabile a' termini di polizza.

Art. 6) – Portavalori

La Società, nei limiti ed alle condizioni di polizza, indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivanti dalla sottrazione di denaro e/o valori a seguito di:

- furto avvenuto in occasione di infortunio o improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- furto con destrezza limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i valori stessi;
- rapina;
- trasporto di valori effettuato da un incaricato del Contraente fuori dal locale dell'ufficio per trasferirli ad altri uffici, banche fornitori ecc.

La copertura si intende operante anche per il servizio svolto internamente ai locali dell'Assicurato.

L'efficacia della garanzia non è limitata a specifici orari.

La garanzia è prestata in Italia, nella Repubblica di S. Marino e Città del Vaticano ed è soggetta ad **uno scoperto del 10% solo nel caso di furto con destrezza.**

Art. 7 - Rischi esclusi

Sono esclusi dalla assicurazione i danni:

- a) verificatisi in occasione di incendio, esplosioni anche nucleari, scoppi, trombe e uragani, terremoti, insurrezioni, atti di guerra, occupazione militare, confische o requisizioni, a meno che l'Assicurato non provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
- b) agevolati dal Contraente con dolo o colpa grave, nonché i danni commessi od agevolati con dolo e/o colpa grave:
 - da persone che abitano con l'Assicurato o con il Contraente od occupino i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - da persone del fatto delle quali l'Assicurato o il Contraente devono rispondere a norma di legge
 - da incaricati alla sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
 - da persone legate all'Assicurato o al Contraente da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 del C.P.

Sez. 3 GESTIONE DEI SINISTRI

Art. 1- Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente deve:

- a) darne avviso alla Società o al Broker entro 15 giorni da quando l'ufficio competente del Contraente/assicurato ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e dell'importo approssimativo del danno, nonché farne denuncia alla Autorità Giudiziaria o di polizia del luogo, indicando la Società, l'Agenzia e il numero di polizza;
- b) fornire alla Società, entro i 15 giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del relativo valore, nonché una copia della denuncia fatta alla autorità;
- c) denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire – se la legge lo consente – la procedura di ammortamento.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita parziale o totale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del c.c..

L'Assicurato o il Contraente deve altresì:

- d) tenere a disposizione, fino alla avvenuta liquidazione del danno, tanto le cose non rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo;
- e) dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà e dell'entità del danno, tenere a disposizione della Società o dei periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società o i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi.
- f) Presentare, a richiesta della Società tutti i documenti che si possono ottenere, dalla Autorità competente, in relazione al sinistro.

Art. 2 – Riduzione delle somme assicurate

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente risarcibile al netto di eventuali franchigie o scoperti, senza corrispondente restituzione di premio. Resta inteso che tale importo si intenderà automaticamente reintegrato con l'obbligo da parte dell'Assicurato di corrispondere il rateo di premio entro 30 giorni dalla consegna della appendice di reintegro.

Conseguentemente qualora a seguito del sinistro stesso la Società decidesse di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del rateo di premio pagato e non goduto sulla somma assicurata rimasta in essere.

Art. 3 – Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara essere rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 5 – Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla Società ed un o dal Contraente, con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito. Quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 6 – Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione e sempre che l'Assicurato, a richiesta della Società, abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre alcuno dei casi previsti al punto b) della Clausola "Rischi esclusi"

Art. 7 – Recupero delle cose assicurate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito il danno integralmente, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha la facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse o di farle vendere. In questo caso il valore di recupero spetterà all'Assicurato fino alla concorrenza della parte di danno che fosse eventualmente rimasta scoperta di assicurazione, il resto spetterà alla Società.

CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non espressamente derogato dalle condizioni sopra indicate e dattiloscritte, si intendono operanti le norme a stampa delle condizioni del Modello di Polizza

L'Assicurato

La Società

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del C.c. il sottoscritto Contraente dichiara di approvare espressamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:

Art. 4 Sez. 1 – Durata della assicurazione

Art. 9 Sez. 1 – Recesso in caso di sinistro

Art. 11 Sez. 1 – Clausola Broker

Art. 1 Sez. 3 – Obblighi in caso di sinistro

Art. 16 Sez. 1 - Foro Competente

L'Assicurato

Per accettazione

SCHEDA DI QUOTAZIONE
POLIZZA DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI DA FURTO

BENI DA ASSICURARE:

Partita 1) – Beni mobili quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo quali: Arredamento, attrezzatura, strumenti scientifici, oggetti di valore artistico, macchine da calcolo computers, materiale di consumo ecc.	€ 25.000,00
Partita 2) denaro, carte valori, titoli di credito, valori Bollati, in cassaforte o cassetti chiusi a chiave	€ 15.000,00
Partita 3) Furto e rapina portavalori	€ 15.000,00
Partita 4) Guasti cagionati dai ladri	€ 10.000,00

Premio annuo imponibile
Imposte
Totale premio annuo

La Società